



**Avvocati**

Butti Peres Zalin  
& Partners

**RIFORMA DEI REATI AMBIENTALI**

**ARRESTO IN FLAGRANZA IN CASO DI  
GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI  
PERICOLOSI**

**avv. Martina Fusato**

**Iniziano le prime applicazioni giurisprudenziali del decreto “Terra dei Fuochi”** caratterizzato da un’impennata di delitti; infatti, come noto, molte contravvenzioni punite dal d.lgs. 152/2006 sono state trasformate in delitti, con conseguente possibile di applicazione della misura precautelare dell’arresto facoltativo in flagranza, anche in caso di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi.

Ebbene, la Terza Sezione della Corte di cassazione, con la recentissima sentenza n. 13144 del 12 marzo scorso, ha rovesciato la decisione del G.I.P. che non aveva convalidato l’arresto in flagranza di alcuni soggetti sorpresi a gestire rifiuti pericolosi senza autorizzazione ed ha precisato che:

- **la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 256 co. 1 d.lgs. 152/2006) è diventata, dopo la riforma, un delitto punito con la reclusione da 1 a 5 anni** (prima della riforma era una contravvenzione punita con la pena cumulativa dell’arresto e dell’ammenda);
- **è di conseguenza ammesso l’arresto facoltativo in flagranza**, previsto per i delitti dolosi puniti nel massimo con una pena superiore a 3 anni (art. 381 c.p.p.).

Per completare il quadro, si può ricordare che:

- **per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi è previsto anche l’arresto in flagranza “differita”** (art. 382 *bis* c.p.p.), in altre parole, l’autore dell’illecito può essere arrestato anche dopo la commissione del reato, purché entro le successive 48 ore, se la sua identificazione avviene attraverso video, foto o altra documentazione;
- tuttavia, quale temperamento, l’arresto facoltativo può essere eseguito **soltanto per fatti gravi e nei confronti di soggetti che risultino pericolosi** dalle circostanze del fatto concreto (art. 381 comma 4 c.p.p.) ed inoltre che
- **questa misura non può essere applicata al reato suddetto se in forma colposa**, avente pena massima di 3 anni e 4 mesi (art. 259 *ter* d.lgs. 152/2006), inferiore al limite di 5 anni nel massimo edittale previsto dall’art. 381 c.p.p. per i delitti colposi.

**Altri reati trasformati in delitti per effetto della riforma sono: l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi “aggravato”** (art. 255 bis) e di pericolosi (art. 255 *ter*); la discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 256 comma 3); la spedizione illegale di rifiuti (art. 259).

Considerate le pene elevate, a tutti è ora applicabile l’arresto facoltativo in flagranza per le ipotesi dolose.